

Accordo collettivo per l'utilizzo di strumenti per la videosorveglianza

Oggi 20/03/2014, presso la sede operativa della CO.SER. Soc. Coop. p.a. in Guidonia Montecelio (RM), si sono riunite:

da una parte

- CO.SER. Società Cooperativa per Azioni (appreso denominata, per brevità, anche "Coop."), in persona del Sig. Massimo TORELLI n.q. di legale rappresentante, con l'assistenza del C.d.L. dott. Marco PERUCCI (2173 Albo di Roma);

e

dall'altra


- FAST/CONFSAL, in persona Paolo VENTURA n.q. di Segretario Regionale Lazio;
- per i soci-lavoratori, Francesco MARCELLI n.q. di RSA.

Premesso che

- le parti concordano sulla necessità di installare un impianto di videosorveglianza presso la sede operativa sita in Via Tenuta Del Cavaliere n. 1 00022 Guidonia Montecelio (RM) al fine di garantire la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, nonché la sicurezza dei lavoratori;
- l'art. 4, comma 1 della legge n. 300/1970, Statuto dei Lavoratori, vieta l'uso di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e subordina l'installazione di impianti e di apparecchiature di controllo, che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, all'accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in difetto di tale accordo, all'autorizzazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- in conformità al principio di pertinenza e non eccedenza i dati trattati dalla Coop. saranno strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite, registrando i soli dati indispensabili seguendo le istruzioni prescritte dal Garante della Privacy;

si conviene quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti si danno atto che il sistema di video sorveglianza per poter esplicare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi, al verificarsi degli eventi di cui all'allegato documento, può essere facilitato dalla ripresa in video dei lavoratori coinvolti. Per quanto tecnicamente fattibile e fermi i profili di sicurezza perseguiti, l'orientamento delle telecamere sarà realizzato in modo da contenere al minimo possibile l'inquadratura dei lavoratori.
3. Le Parti convengono che l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, così come previsto dal punto 6, sarà conforme all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ed, in particolare, le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.
4. La Coop. si impegna ad osservare le regole indicate dal Garante della Privacy, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
5. Le Parti convengono che la raccolta dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.
6. La funzione di registrazione delle immagini sarà effettuata mediante Network Video Recorder NUUO TITAN in formato rack e avverrà su 4 dischi Sata da 3tb hot swap configurati in raid 0, 1,5 e 10. Le telecamere, infine, saranno installate nei luoghi evidenziati dall'allegata planimetria che fa parte integrante del presente accordo.



7. la Coop. si impegna ad informare i dipendenti con consegna di informativa ex art. 13 del Codice contenente in maniera dettagliata le finalità del trattamento.

8. La registrazione delle immagini si avvale di sistemi informatici il cui accesso è consentito solo mediante l'utilizzo di password, ai soggetti incaricati, in ragione delle mansioni di sorveglianza del patrimonio aziendale. L'accesso ai sistemi di registrazione è consentito al personale tecnico, preposto ad interventi di manutenzione e revisione. Detto personale disporrà di specifiche password non abilitate alla visione delle immagini registrate.


9. La conservazione delle immagini registrate è limitata ad un periodo massimo di tre giorni.


10. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme contrattuali e di legge.


11. La Coop. provvederà a nominare i responsabili ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003 della fornitura del servizio di videosorveglianza e gli incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.196/03, nonché uno o più amministratori di sistema impartendo loro idonee istruzioni circa le modalità di trattamento dei dati in conformità con le prescrizioni del Garante Privacy.

Allegati: 1) Copia planimetria.

Letto, confermato e sottoscritto in Guidonia Montecelio (RM) il 20/03/2014

p. CO.SER. Soc. Coop. p.a. 

p. FAST/CONFESAL 

p. i soci-lavoratori 

PIAZZALE
SOSTA
MEZZI

